

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 20 dicembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **64esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla compilazione dell’istanza per la **richiesta del contributo a fondo perduto perequativo**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i profili di criticità connessi agli **investimenti in beni strumentali di fine d’anno**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema della **documentazione delle spese anticipate in nome e per conto del cliente**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. CONTRIBUTO PEREQUATIVO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**
- 2. CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE**
- 1. CONTRIBUTO PEREQUATIVO E CONFERIMENTO D’AZIENDA**

10

Contributo perequativo: mancata presentazione della dichiarazione entro i termini

Per errore ho dimenticato di inviare la dichiarazione entro il 30.09. Posso sanare in qualche modo? L'importo del contributo perequativo sarebbe molto elevato

P.L.D.

L'articolo 1, comma 24, D.L. 73/2021 espressamente prevede che "L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021" (termine successivamente prorogato al 30.09.2021).

L'articolo 3, comma 1, D.M. 12.11.2021 aggiunge che "Il contributo a fondo perduto non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata".

La chiara formulazione normativa, purtroppo, impedisce qualsiasi possibilità di sanare eventuali invii tardivi.

9

Credito d'imposta investimenti: prenotazione con acconto rivelatosi incapiente

In caso di versamento di un acconto pari al 20% dell'importo contrattualmente pattuito entro il 31.12.2021, verificatosi successivamente insufficiente per incremento del costo di acquisizione del bene, la prenotazione non è più valida?

D.P.

Il caso prospettato è stato oggetto di risposta dell'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2019 con riferimento alla previgente disciplina dell'iperammortamento.

Qualora l'acconto, versato entro il 31.12.2021 in misura pari al 20% del costo del bene contrattualmente pattuito, si riveli incapiente *ex post* per successivo incremento del costo di acquisizione del bene, la validità della prenotazione è parzialmente confermata.

In tale ipotesi la modifica intervenuta nel costo del bene impone un calcolo separato dell'agevolazione:

- per il costo originario pattuito al 31.12.2021 resta valida la prenotazione e dunque risulta applicabile la disciplina del comma 1054, articolo 1, L. 178/2020 per i beni ordinari (credito d'imposta del 10%), o del comma 1056, articolo 1, L. 178/2020 per i beni materiali 4.0 (credito d'imposta del 50% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro);
- al costo eccedente si applica invece la disciplina in vigore nel 2022, quale anno successivo a quello di pagamento degli acconti, di cui al comma 1055, articolo 1, L. 178/2020 per i beni ordinari (credito d'imposta del 6%), o del comma 1057, articolo 1, L. 178/2020 per i beni materiali 4.0 (credito d'imposta del 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro).

8

Compensi e rimborsi spese: compilazione del modello 770 e CU

Un contribuente corrisponde compensi e alcune spese anticipate a un professionista in regime forfettario. Per tali compensi e rimborsi spese liquidati lo stesso non è tenuto a indicare nulla nel Modello 770? Nella C.U.?

F.P.

I compensi e i rimborsi spese corrisposti ai sensi dell'articolo 15 D.P.R. 633/1972, erogati a contribuenti che applicano il regime forfettario, non devono essere riportati nel Modello 770. Gli stessi, tuttavia, devono essere inseriti nella CU.

7

Avviso bonario telematico e termini di pagamento

Ma se l'avviso bonario viene notificato a mezzo intermediario i termini sono di 60gg anzichè di 30gg, giusto?

A. G. S.

Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi può fornire i chiarimenti necessari "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".

Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell'invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R.

322/1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l'avviso è reso disponibile all'intermediario. Il termine, dunque, è di novanta giorni.

6

Contributo perequativo: istanza sostitutiva

Contributo perequativo: in caso di invio di istanza non correttamente compilata come è possibile rimediare? Se re-invio l'istanza entro il termine questa sostituisce la precedente?

B. M.

Come ricorda anche la guida proposta dall'Agenzia delle entrate, se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, non deve inviare un'istanza di rinuncia (la rinuncia, infatti, si intende come totale e definitiva) e può semplicemente trasmettere un'ulteriore istanza con dati corretti, che sostituisce tutte quelle trasmesse in precedenza.

Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo; dopo tale momento, e in ogni caso successivamente al 28 dicembre 2021, non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva.

5

Contributo perequativo: quali altri contributi assumono rilievo?

Perequativo. Quali contributi a fondo perduto detraggo? Anche quelli corrisposti dalle Casse? Ad esempio cassa forense ecc

S. V.

I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:

- articolo 25 D.L. 34/2020 (contributo Rilancio);
- articolo 59 D.L. 104/2020 (contributo centri storici e contributo santuari);
- articolo 60 D.L. 104/2020 (contributo comuni montani);
- articoli 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020 (contributi Ristori);
- articolo 2 D.L. 172/2020 (contributo Natale);
- articolo 1 D.L. 41/2021 (contributo Sostegni);
- articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021 (contributo Sostegni-bis automatico);

- articolo 1, commi da 5 a 13, D.L. 73/2021 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

#4

Istanza Civis e sospensione dei termini

L'istanza di autotutela tramite civis interrompe i termini dei 30 giorni per il versamento ridotto delle sanzioni?

F. SNC

No, non è prevista alcuna interruzione dei termini.

Come chiarito dalla recente risoluzione 72/E/2021, pertanto:

- se la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, dal ricevimento della comunicazione "definitiva", contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
- se la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

3

Contributo perequativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Contributo perequativo: il contribuente che ha ricevuto aiuti inferiori a 800.000 euro nel compilare l'istanza può limitarsi a compilare solo la casella A-1)?

T. O.

L'istanza può essere validamente compilata soltanto se risultano compilate le caselle B1 o B2.

Le caselle B1 e B2, infatti, servono per indicare il superamento/mancato superamento dei limiti massimi consentiti degli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione

dell'istanza, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo a fondo perduto richiesto con l'istanza in esame.

Le caselle A1 e A2 riguardano invece l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021.

2

Contributo perequativo per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare

Il contributo perequativo per un soggetto con periodo imposta diverso dall'anno solare (es. 30/11/2020) non poteva presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta al 31/12/20 entro il 30/09/21 - pertanto è escluso?

A. S. SRL STP

In effetti non sono state previste specifiche eccezioni che possono assumere rilievo nell'ambito della fattispecie in esame.

La norma è ferma nel qualificare necessario l'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021.

1

Contributo perequativo e conferimento d'azienda

In caso di conferimento d'azienda, come calcolo il contributo perequativo?

A.N.

Come chiarisce la guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate e dedicata, appunto, al contributo perequativo, ai fini della verifica dei ricavi, se l'operazione di trasformazione aziendale è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 deve essere determinato con riferimento alla partita Iva del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi deve essere invece determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del richiedente e del soggetto confluito.

Per quanto riguarda, invece, il risultato economico, se è confluito, nel richiedente, un altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta dopo il 31 dicembre

2018, gli importi del risultato economico d'esercizio relativi agli anni 2019 e 2020 devono essere determinati con riferimento a entrambe le posizioni del richiedente e del soggetto confluito.

Assumono infine rilievo anche i contributi a fondo perduto ricevuti sia dal richiedente che dal soggetto confluito.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

